



# Comune di Montaldo Torinese

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Originale

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO APPLICAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI**

L'anno duemilaventicinque addì diciotto del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SERGIO GAIOTTI - Presidente	Sì
2. LUCIANO GOZZARINO - Vice Sindaco	Sì
3. EMANUELA CARDIS - Assessore	Sì
4. MARCO ROLLE - Consigliere	Sì (da remoto)
5. PAOLA SEMINARA - Consigliere	Sì
6. RICCARDO ROCCATI - Consigliere	Sì
7. STRUMIA EMANUELA - Consigliere	Sì
8. CARLO TRISOLINO - Consigliere	Sì (da remoto)
9. LUIGI CORTESE - Consigliere	Giust.
10. FRANCESCO CANGI - Consigliere	Sì
11. DANIELA FREGNAN - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa MAGLIONE TIZIANA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SERGIO GAIOTTI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Visto** il Regolamento Comunale TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/08/2014 e s.m.i.;

**Preso atto** del D.Lgs. 116/2020 che ha apportato modifiche rilevanti nelle definizioni relative ai rifiuti urbani e speciali che comportano una nuova determinazione della base imponibile, oltre che la possibilità di fuori-uscita dal servizio pubblico;

**Esaminato** lo schema di modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI, in recepimento alle disposizioni ARERA;

**Richiamato** l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;

**Dato atto** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 24 del 21 gennaio 2025 che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il “bonus sociale rifiuti”, cioè una riduzione tariffaria sulla TARI del 25% riconosciuta automaticamente ai nuclei familiari in possesso di ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità che non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

**Visto** l'art. 3 comma 2 del predetto decreto, che prevede che la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del bonus sociale rifiuti è assicurata attraverso un'apposita componente perequativa, applicata alla generalità delle utenze, sia domestiche che non domestiche, istituita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con proprio provvedimento.

**Vista** la Delibera Arera 1 aprile 2025 n. 133/2025/R/rif che istituisce la componente perequativa unitaria UR3a, posta a 6,00 euro/utenza per l'anno 2025, che potrà essere

aggiornata annualmente in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti;

**Dato atto** che la componente perequativa di 6,00 Euro/utenza sarà inserita negli avvisi di pagamento relativi all'anno 2025, in fase di acconto o di conguaglio;

**Ritenuto** opportuno, in considerazione dell'introduzione, in modo uniforme a livello nazionale, del "bonus sociale rifiuti", prevedere l'eliminazione, nell'Allegato 3 del "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)" delle precedenti agevolazioni comunali legate al reddito e/o all'indicatore ISEE;

**Ritenuto** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere in via straordinaria all'approvazione delle modifiche del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione della tariffa in linea con quanto previsto dal D.L.gs. 116/2020 e s.m.ii;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Presenti: 10, Votanti: 10, Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti 0.

Con voti unanimi e favorevoli espressi ed accertati nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa,

1. **Di approvare** le conseguenti modifiche al regolamento della TARI (TASSA SUI RIFIUTI), in recepimento delle disposizioni di cui al D.L.gs. 116/2020, come da allegato alla presente deliberazione, considerate le indicazioni del Consorzio Chierese per i Servizi e le indicazioni ARERA, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **Di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere, con separata votazione avente medesimo esito si dichiara immediatamente eseguibile la deliberazione (art. 134 comma 4 TUEL).

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
SERGIO GAIOTTI

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa MAGLIONE TIZIANA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*N 214 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/06/2025 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs 18.08.2000, n.267

Lì 20/06/2025

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa MAGLIONE TIZIANA

F.to

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18/06/2025**

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lvo 18-08-2000, n.267)
- Si certifica che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lvo n. 267/2000.

Lì, 18/06/2025

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa MAGLIONE TIZIANA